

Bruxelles, 27 marzo 2019
(OR. en)

7723/19

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0130(COD)**

**CODEC 740
TRANS 213
PE 102**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i termini di applicazione delle norme speciali in materia di lunghezza massima delle cabine in caso di miglioramento delle prestazioni aerodinamiche, dell'efficienza energetica e delle prestazioni di sicurezza - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 25-28 marzo 2019)

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In questo contesto la relatrice Karima DELLI (Verts/ALE, FR) ha presentato, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, un emendamento di compromesso (emendamento 2) alla proposta di decisione. Tale emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra. Non sono stati presentati altri emendamenti.

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 26 marzo 2018, la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso (emendamento 2) alla proposta di decisione. La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato².

La posizione del Parlamento rispecchia quanto precedentemente convenuto fra le istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare detta posizione.

L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

² La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

P8_TA-PROV(2019)0236

Norme speciali in materia di lunghezza massima delle cabine *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i termini di applicazione delle norme speciali in materia di lunghezza massima delle cabine in caso di miglioramento delle prestazioni aerodinamiche, dell'efficienza energetica e delle prestazioni di sicurezza (COM(2018)0275 – C8-0195/2018 – 2018/0130(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0275),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0195/2018),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018³,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 15 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0042/2019),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

³ GU C 62 del 15.2.2019, pag. 286.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i termini di applicazione delle norme speciali in materia di lunghezza massima delle cabine in caso di miglioramento delle prestazioni aerodinamiche, dell'efficienza energetica e delle prestazioni di sicurezza

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁴,

previa consultazione del parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria⁵,

⁴ GU C 62 del 15.2.2019, pag. 286.

⁵ Posizione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019.

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 96/53/CE del Consiglio⁶ è stata modificata dalla direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ allo scopo di ridurre il consumo di energia e le emissioni di gas serra, adeguare la normativa all'evoluzione tecnologica e alle nuove esigenze del mercato e facilitare il trasporto intermodale.
- (2) Il miglioramento dell'aerodinamicità della cabina dei veicoli a motore consentirebbe di ottenere notevoli vantaggi in termini di prestazioni energetiche dei veicoli. A causa delle restrizioni sulla lunghezza massima stabilite dalla direttiva 96/53/CE, tale miglioramento è tuttavia impossibile senza ridurre la capacità di carico dei veicoli. Di conseguenza una deroga alle restrizioni sulla lunghezza massima è stata introdotta dalla direttiva (UE) 2015/719.

⁶ Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59).

⁷ Direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 115 del 6.5.2015, pag. 1).

- (3) La deroga alle restrizioni sulla lunghezza massima introdotta dalla direttiva (UE) 2015/719 deve applicarsi dalla data corrispondente a tre anni dopo la data di recepimento o di applicazione delle necessarie modifiche ai requisiti tecnici di omologazione.
- (4) Al fine realizzare quanto prima possibile i benefici delle cabine aerodinamiche in termini di prestazioni energetiche dei veicoli commerciali pesanti, ma anche in termini di una migliore visibilità dei conducenti, di sicurezza per gli altri utenti della strada, nonché di sicurezza e comfort dei conducenti, è necessario garantire che tali cabine aerodinamiche possano essere introdotte senza inutile indugio, non appena sono entrati in vigore i necessari requisiti di omologazione.

- (5) *Il settore dei trasporti e i costruttori di equipaggiamenti necessitano di tempo sufficiente per sviluppare nuovi servizi e prodotti. Per cogliere i benefici di norme di progettazione delle cabine più flessibili, è importante che la Commissione intervenga per garantire l'adozione tempestiva delle necessarie disposizioni tecniche al fine di consentire un agevole e rapido ingresso nei mercati di una nuova generazione di cabine. Inoltre, la Commissione e gli Stati membri, nei loro rispettivi ruoli all'interno del Comitato tecnico – Veicoli a motore, istituito dalla direttiva 2007/46/CE⁸, dovrebbero compiere tutti gli sforzi possibili per garantire che sia rapidamente espresso un parere. Se le misure previste dalla Commissione non sono conformi al parere del Comitato, o in assenza di parere, la Commissione agirà senza indugio conformemente all'articolo 5 bis, paragrafo 4, della decisione 1999/468/CE del Consiglio⁹.*
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 96/53/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

⁸ Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

⁹ Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

Articolo 1

L'articolo 9 bis della direttiva 96/53/CE è così modificato:

1) *al paragrafo 2, dopo la lettera d), il secondo comma è sostituito dal seguente:*

"A tal fine la Commissione, nel quadro della direttiva 2007/46/CE, adotta le misure necessarie per prevedere l'omologazione dei veicoli o dei veicoli combinati di cui al presente articolo, paragrafo 1, entro il 1° novembre 2019.";

2) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il paragrafo 1 si applica a decorrere dal *1° settembre 2020.*"

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente
